



Comune  
di Pesaro

N. di Documento 1510880  
N. della deliberazione 41  
Data della deliberazione 29/04/2013  
Classifica IV.03  
Allegati n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

Convocazione 1^

Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredecim**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **16:00**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **24/04/2013** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

	P	A		P	A
Andreolli Dario	SI		Fraternali Francesca	SI	
Balducci Domenico	SI		Ippaso Davide	SI	
Ballerini Mirko	SI		Manenti Monica	SI	
Barbanti Ilaro	SI		Mariani Stefano	SI	
Bettini Alessandro	SI		Marinucci Mauro	SI	
Biagiotti Roberto	SI		Mengucci Sara	SI	
Calcinari Albino	SI		Mosconi Mauro		SI
Camboni Lorenzo	SI		Nardelli Massimiliano	SI	
Camilli Sandrina	SI		Nobili Andrea	SI	
Cascino Piergiorgio		SI	Olmeda Claudio	SI	
Cassiani Giovanna	SI		Pagnini Alessandro	SI	
Ceriscioli Luca	SI		Panzieri Stefano		SI
Cerisoli Callisto		SI	Pedinotti Federico	SI	
Ciancamerla Silvano	SI		Perugini Marco	SI	
Cipolletta Giovanni	SI		Roscini Dante	SI	
Della Dora Mila	SI		Rossi Carlo	SI	
Di Bella Niccolo'	SI		Ruggieri Pietro	SI	
Di Domenico Alessandro	SI		Signorotti Milena	SI	
Eusebi Valter	SI		Tartaglione Caterina Emirene Lilla	SI	
Fiumani Alessandro	SI		Trebbi Luciano	SI	
			Vimini Daniele	SI	

Presenti n. 37

Assenti n. 4

Presiede il Presidente **Dott. Barbanti Ilaro**

Assiste alla seduta il **Vice Segretario Generale Dott.ssa Nonni Paola**

Scrutatori: **Manenti – Nobili – Di Domenico**

Sono presenti gli Assessori: **Belloni – Briglia – Catalano – Coraducci – Delle Noci – Gambini – Parasecoli – Pascucci – Signoretti**



### In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 5 dell'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

“”

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

**Visto** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge;

#### **Evidenziato che:**

l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.228, ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all'IMU;

le modifiche sono state oggetto di approfondimento anche da parte del Ministero delle Finanze con propria Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013;

le novità essenziali introdotte dalla norma sono due:

- a) è stata soppressa la riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011;
- b) è stato riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

con riguardo alle aliquote di riferimento per il versamento dell'IMU la legge di stabilità prevede che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con la conseguenza che è esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lettera f) e della lettera g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

risultano pertanto incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente ai predetti immobili, quelle dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che consentono ai Comuni manovre agevolative e cioè:

- il comma 9, il quale prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del T.U. Di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino all'0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

le novità introdotte in tema di IMU dalla citata legge di stabilità, riguardano anche il caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale per le attività agricole e classificati anch'essi nel gruppo catastale D; per questi fabbricati la normativa IMU prevede la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard, il legislatore quindi ha voluto privilegiare ed agevolare questi immobili mediante una norma di legge con carattere di specialità rispetto alla norma di carattere generale, che prevede invece l'aliquota standard allo 0,76 per cento per i fabbricati ad uso produttivo in categoria catastale D; la conseguenza di ciò è che, per la categoria dei fabbricati rurali sopra esplicitati, si applicherà l'aliquota IMU dello 0,2 per cento ed il gettito sarà interamente riservato allo Stato; rispetto alla particolare disciplina IMU riservata ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola classificati nel gruppo catastale D risulta incompatibile la disposizione prevista dall'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 che riconosce ai Comuni la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento;



**Considerato che** nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza dell'ente locale, per l'esercizio finanziario 2013, occorre far riferimento alle seguenti disposizioni normative rimaste tuttora in vigore, e compatibili con le modifiche apportata dalla legge di stabilità:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche ed integrazioni);
- b) l'art.13, comma 3, del D.L.201/11 (e successive modificazioni ed integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici ed ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche ed integrazioni), in forza del quale l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive modifiche ed integrazioni), in forza del quale dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- e) l'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011(e successive modifiche ed integrazioni), in forza del quale i comuni possono disporre che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche:
  - all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
  - all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- f) l'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni), in forza del quale le unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale;
- g) l'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche ed integrazioni), in forza del quale l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola classificati nel gruppo catastale D;
- h) l'art.13 comma 8-bis del D.L.201/11 (e successive modifiche ed integrazioni), in forza del quale i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;
- i) la finzione giuridica secondo cui, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni ed integrazioni), l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n. 116 del 25 settembre 2012, come modificato con deliberazione approvata in pari seduta;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 117 del 25 settembre 2012 relativa alla rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;



**Ritenuto** nella determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2013 di rimodulare le aliquote con riferimento alle seguenti casistiche:

- abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche, nonché per l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge;
- fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP);
- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. Di cui al D.P.R. n. 917/1986, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica;
- di confermare le detrazioni spettanti all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze (art.13, comma 10, D.L. n. 201/2011) nella misura di euro 200,00 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP (ERAP) e all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

**Considerato** che il bilancio di previsione 2013 in corso di redazione terrà conto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento per quanto concerne l'accertamento del gettito IMU ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio;

**Visto** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2012 così come modificato dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al primo gennaio di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio o il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire, rispettivamente, entro il termine del 9 maggio o del 9 novembre. In caso di pubblicazione entro il termine del 16 maggio, il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio il versamento della prima rata sarà calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d'imposta.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

**Dato atto** che la presente proposta è stata presentata alla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 24.4.2013;

**Visti** i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:



- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Visto per la regolarità contabile";

## DELIBERA

1. **di stabilire**, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno d'imposta 2013 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

<b>Aliquota ordinaria</b> per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse:	<b>Aliquota</b>
	<b>1,06 per cento</b>
<b>Categorie di immobili</b>	<b>aliquota</b>
1 Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	<b>0,39 per cento</b>
2 Unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	<b>0,39 per cento</b>
3 Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	<b>0,76 per cento</b>
4 Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n° 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 n° 133, <b>con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>0,10 per cento</b>
5 Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n° 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 n° 133, <b>classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>0,20 per cento</b>
6 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	<b>0,68 per cento</b>
7 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. Di cui al D.P.R. n. 917/1986, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	<b>0,96 per cento</b>
8 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D10, che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica	<b>0,96 per cento</b>

2. **di confermare**, la seguente misura delle **detrazioni** relative all'Imposta Municipale Propria:

- euro 200,00 la detrazione d'imposta per "abitazione principale e per le relative pertinenze", fino a concorrenza del suo ammontare; tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

La predetta detrazione si applica anche:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP (ERAP), con esclusione della maggiorazione per i figli;
- b) all'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



3. **di confermare**, l'obbligo della presentazione della **dichiarazione**, entro i termini di legge con riferimento all'anno d'imposta per la quale si chiede l'agevolazione, nei seguenti casi:
  - per le aliquote agevolate di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della tabella sopra riportata;
  - per le "*unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale*", nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  - per le "*unità immobiliare destinata ad abitazione principale*", nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente.
4. **di precisare** che l'obbligo dichiarativo di cui al punto 3 della tabella sopra riportata è assolto mediante l'invio della copia del contratto di locazione allo Sportello Informa & Servizi;
5. **di precisare altresì** che le dichiarazioni nei casi sopra riportati hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
6. **di dare** atto che le aliquote e le detrazioni così determinate decorrono dal 1° gennaio 2013;
7. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 9 maggio 2013 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., considerato che la presente deliberazione deve essere pubblicata nell'apposito sito informatico entro il 9 maggio 2013, diversamente s'intendono prorogate le aliquote e le detrazioni del 2012.

“”

Quindi il Presidente comunica che è pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma dei consiglieri Eusebi e Nardelli che provvede a far distribuire e che verrà esaminato al termine del dibattito generale sulla proposta di deliberazione in argomento.

Ha la parola l'assessore Delle Noci per l'illustrazione della proposta.

Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i consiglieri Eusebi, Bettini, Nardelli, Balducci, Marinucci, Di Domenico, Roscini, Trebbi, Olmeda, Ippaso, Fiumani e l'assessore Delle Noci a conclusione del dibattito generale.

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione generale, dà lettura dell'emendamento presentato dai consiglieri Eusebi e Nardelli che di seguito si trascrive:

“

Emendamento documento n. 1510880 "Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e detrazioni anno 2013".

A pagina 4, nel dispositivo della delibera al punto 3 delle "categorie di immobili", sostituire l'aliquota dello 0,76 per cento, con l'aliquota dello 0,39 per cento.

“

Ha la parola il consigliere Eusebi per l'illustrazione dell'emendamento.

Intervengono il Sindaco Ceriscioli ed i consiglieri Marinucci, Bettini, Camboni, Roscini e Tartaglione. Terminati gli interventi, il Presidente pone ai voti l'emendamento soprascritto.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:



- Presenti n. 34
- Astenuti n. 1 (Trebbi)
- Votanti n. 33
- Voti favorevoli n. 14
- Voti contrari n. 19 (Barbanti, Camboni, Camilli, Cassiani, Ceriscioli, Ciancamerla, Della Dora, Di Bella, Fraternali, Manenti, Mengucci, Nobili, Olmeda, Pagnini, Pedinotti, Perugini, Rossi, Signorotti, Vimini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'emendamento è respinto.

Il Presidente passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione.

Intervengono i consiglieri Di Domenico, Marinucci, Roscini, Calcinari, Balducci, Eusebi.

Tutti gli interventi, insieme alle illustrazioni, sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione soprascripta

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 34
- Astenuti n. 1 (Trebbi)
- Votanti n. 33
- Voti favorevoli n. 20
- Voti contrari n. 13 (Andreolli, Ballerini, Bettini, Biagiotti, Calcinari, Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Marinucci, Nardelli, Roscini, Ruggieri, Tartaglione)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 34
- Votanti n. 34
- Voti favorevoli n. 21
- Voti contrari n. 13 (Andreolli, Ballerini, Bettini, Biagiotti, Calcinari, Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Marinucci, Nardelli, Roscini, Ruggieri, Tartaglione)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.

Escono i consiglieri Balducci, Cassiani, Fiumani, Bettini, Di Domenico e Roscini; i presenti sono ora n. 28.

/ld



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

---

**Dott. Ilaro Barbanti**

Il Vice Segretario Generale

---

**Dott.ssa Nonni Paola**

---